

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 701)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 luglio 1959 (V. Stampato n. 496)*

**d'iniziativa dei deputati BOIDI, CARCATERRA, BACCELLI, VERONESI, COTELLESA,
FRANZO, BALDELLI, FORLANI e CHIATANTE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1959

**Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali
del Servizio di amministrazione dell'Esercito**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione dell'Esercito è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di 5 unità per il grado di capitano.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

Art. 2.

Nell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motoriz-

zazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale;

« nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale; ».

Art. 3.

Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 393 » è sostituita dalla cifra « 388 ».

Art. 4.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.